



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE (TV)
SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUGOLO
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO
COMUNI DI CAPPELLA MAGGIORE, COLLE UMBERTO, FREGONA E SARMEDE
Via Livei, n° 101 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV)
(Tel. 0438/580563-930284 - Fax 0438/932056 - C.F. 84002210262 - C.M. TVIC817005
sito web: www.iccappellamaggiore.gov.it - e-mail ist.compr.cappella@ilbero.it
PEC: tvic817005@pec.istruzione.it

Prot. n. 4730/c 1

Cappella Maggiore, 25.09.2014

**Ai Docenti dell'Istituto
al Personale A.T.A.**

all'Albo on line dell'Istituto

OGGETTO: Osservanza degli obblighi di vigilanza.

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, i Docenti in via primaria, ma anche i Collaboratori scolastici (vedi C.C.N.L. Area A, a margine della presente) e si esplica, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dell'allievo/a alla scuola fino a quando il/la minore, riconsegnato/a ai genitori o lasciato/a in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale.

Pertanto, al fine di prevenire fatti che possono comportare gravi responsabilità, si invitano le SS.LL. ad attenersi costantemente, e con la massima diligenza, alle norme che regolano gli obblighi di servizio connessi alla sorveglianza degli alunni e delle alunne.

In particolare, ferme restando tutte le altre incombenze a qualunque titolo dovute, si richiama l'attenzione sulle seguenti norme di comportamento:

1. ORARIO DI SERVIZIO:

- a) per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni e delle alunne, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 c.5 C.C.N.L.). Nessun alunno/a può entrare in aula prima che vi acceda l'intera scolarasca, in presenza del docente;
- b) le attività didattiche devono avere effettivamente inizio e termine all'orario stabilito. La dimissione degli alunni e delle alunne dalla scuola ha luogo, ordinatamente, entro i 5 minuti successivi al termine delle lezioni. L'insegnante è tenuto ad accompagnare la classe o gruppo fino ai cancelli e lascia la scuola quando tutti gli alunni e le alunne della sua classe o gruppo sono usciti, fatto salvo per quegli studenti che attendono l'autobus del servizio di trasporto scolastico o che usufruiscono del servizio di post-scuola. Questi ultimi sono affidati alla sorveglianza dei collaboratori scolastici.
- c) durante l'orario di servizio, gli insegnanti non devono allontanarsi dalla classe o dalla scuola per nessun motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell'insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno/a infortunato/a). In tal caso gli alunni e le alunne, non potendo essere lasciati incustoditi, devono essere subito distribuiti nelle altre classi e questo ufficio deve essere immediatamente informato del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti. Se l'assenza è di breve periodo, la classe può essere affidata ad un collaboratore scolastico, sotto la supervisione dell'insegnante della classe più vicina.

2. PERMANENZA DELL'ALUNNO/A NELLA SCUOLA:

- a) giunto/a a scuola, un alunno/a può uscire solo al termine dell'orario scolastico. Le famiglie degli alunni debbono essere sicure che, una volta varcato il cancello d'ingresso della scuola, nessuno ne esca se non per le attività programmate e con le dovute cautele;

- b) l'insegnante consente l'uscita anticipata dell'alunno/a dalla scuola solo se prelevato/a personalmente dal genitore, da un familiare o da persona maggiorenne espressamente delegata dal genitore (vedi allegato 1 – comunicazioni di inizio anno). In quest' ultimo caso, la scuola è tenuta a richiedere le generalità della persona che si presenterà a prelevare l'allievo/a.

3. SORVEGLIANZA DURANTE LE LEZIONI:

durante l'orario di lezione l'insegnante è responsabile dell'incolumità dei propri alunni e delle proprie alunne. In caso si verifichi un evento-danno, il/la docente non è responsabile solo quando – nonostante la cura delle disposizioni operative ed organizzative e la più assidua e abituale vigilanza in atto – l'evento stesso non poteva essere assolutamente evitato.

Anche in relazione a ciò non si debbono far uscire allievi/e dall'aula con l'incarico di prelevare o riporre sussidi didattici nel luogo in cui sono custoditi o per richiedere l'effettuazione di fotocopie ai collaboratori scolastici. Analogamente, non si debbono allontanare temporaneamente gli/le allievi/e dall'aula (mandare fuori della porta) per motivi disciplinari.

4. SORVEGLIANZA DEGLI AMBIENTI COMUNI:

i collaboratori scolastici, qualora non impegnati in altre attività di servizio, devono svolgere una attenta e assidua sorveglianza degli ambienti comuni (corridoi, atri, antibagni, ecc.) nei quali potrebbero trovarsi alunni/e non soggetti alla diretta vigilanza dei docenti.

5. LA RICREAZIONE:

i ragazzi e le ragazze hanno diritto alla ricreazione e, quando il tempo lo consente, tale attività deve svolgersi all'aperto, nel cortile della scuola. I collaboratori scolastici curano la preventiva ricognizione delle aree dove si svolge la ricreazione degli alunni e delle alunne, mentre gli insegnanti individuano i punti da presidiare (si faccia riferimento alle riunioni di Plesso/Interclasse/Classe/Intersezione di inizio anno).

Per i bambini e le bambine il cui stato di salute sia tale da consigliare la loro permanenza all'interno dell'edificio scolastico, occorre organizzare un apposito servizio di sorveglianza, raggruppando gli alunni e le alunne in un unico locale sotto la vigilanza di un insegnante e avvalendosi, se necessario, dei collaboratori scolastici.

La durata dell'intervallo è di 15 minuti. Per non arrecare disturbo alle altre classi nello svolgimento delle attività programmate, tutte le classi di uno stesso plesso devono fruire della ricreazione nello stesso periodo.

Si eviti il prolungamento dell'intervallo stesso oltre i 15 minuti consentiti, se non con attività ludico-motorie organizzate e gestite personalmente dall'insegnante, laddove ciò sia possibile, senza arrecare disturbo alle altre classi.

Durante l'intervallo l'insegnante deve essere fisicamente presente fra gli alunni e le alunne e adottare tutti quegli accorgimenti che valgano a prevenire possibili incidenti. A tal fine si richiama al rispetto delle modalità organizzative stabilite nelle Riunioni di Plesso/Consigli di Interclasse/Classe/Intersezione.

In particolare, nella Scuola Primaria, si provveda affinché gli alunni e le alunne delle ultime classi effettuino la ricreazione in zona distinta da quella occupata dai bambini e dalle bambine delle prime classi e siano evitati tutti quei giochi incompatibili con l'affollamento delle diverse aree del cortile.

Si eviti, inoltre, che gli alunni e le alunne vengano a trovarsi in zone del cortile o della scuola non sottoposte alla diretta sorveglianza dell'insegnante.

L'uscita e il rientro della ricreazione dovranno avvenire ordinatamente, classe per classe, in presenza dell'insegnante.

6. EDUCAZIONE MOTORIA:

quando le attività si svolgono all'aperto (ad esempio: nel cortile della scuola), appare necessaria una preliminare ricognizione del terreno al fine di accertare che non sussistano ostacoli o oggetti costituenti pericolo. In ogni caso è cura dell'insegnante proporre sia esercizi proporzionati alla comune capacità, forza fisica, abilità e destrezza dei propri alunni e delle proprie alunne, sia interventi che risultino idonei a moderare la naturale esuberanza dei ragazzi e delle ragazze nei giochi liberi e organizzati.

7. RICOGNIZIONE D'AMBIENTE NEI DINTORNI DELLA SCUOLA:

l'uscita dalla scuola per una ricerca d'ambiente dovrà essere valutata dopo aver preso in considerazione i seguenti fattori: il luogo che si intende visitare, l'itinerario da percorrere, l'attività che si

vuole proporre ai ragazzi e alle ragazze nel corso della ricognizione, il numero e l'età degli alunni e delle alunne e il loro abituale comportamento autonomo. In rapporto a tali aspetti, sta agli insegnanti valutare se sussistano pericoli o difficoltà, di fatto prevedibili o probabili e, in ragione di ciò, stabilire l'adeguatezza del servizio di vigilanza, custodia e protezione della scolaresca.

8. ASSENZA DELL'INSEGNANTE DALLA SCUOLA:

in caso di assenza di un docente, spetta agli insegnanti del plesso provvedere alla custodia della classe del/la collega assente fino all'arrivo dell'insegnante supplente. In linea di massima, il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, l'abbinamento di due classi, la ripartizione degli alunni e delle alunne tra le varie classi, oppure, per brevi ritardi, l'affidamento degli stessi ad un collaboratore scolastico, sotto la supervisione dell'insegnante della classe più vicina e possibilmente della stessa équipe, il quale provvederà ad assegnare dei compiti agli alunni e alle alunne.

In nessun caso gli alunni e le alunne presenti possono essere lasciati incustoditi né, tanto meno, possono essere rimandati a casa.

9. SCIOPERO DEGLI INSEGNANTI:

in caso di sciopero è cura degli insegnanti trasmettere ai genitori, con congruo anticipo e su disposizioni della Presidenza, le opportune informazioni circa le modalità di svolgimento dello sciopero stesso. E' altresì cura dei docenti accertarsi della presa visione della comunicazione da parte dei genitori.

Gli insegnanti e il personale ausiliario in servizio nel giorno dello sciopero agevolano, nell'eventualità, quei genitori che accedono alla scuola per informarsi sulla presenza in servizio dei docenti dei propri figli. Qualora giungano a scuola alunni o alunne non accompagnati dai genitori, questi sono tratti in considerazione e ripartiti fra le varie classi. Solo nel caso in cui risulti impossibile garantire un idoneo servizio di vigilanza, a causa dell'eccessivo numero di alunni/e, si inviteranno telefonicamente i genitori a ritirarli/e.

10. PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO:

in caso di infortunio, l'insegnante affida l'alunno/a all'addetto al pronto soccorso, se presente nel plesso, il quale valuta la gravità della situazione e in relazione a ciò, pone in essere gli interventi più idonei che possono andare dal semplice lavaggio, disinfezione e bendaggio di piccole ferite superficiali, al ricovero urgente al pronto soccorso. In quest'ultima evenienza, si ravvisa l'opportunità che, anziché ricorrere al mezzo proprio, si chiedi l'intervento dell'ambulanza.

Salvo i casi di lievi incidenti o di malesseri leggeri, i genitori degli alunni e delle alunne devono essere prontamente avvisati.

In caso di rottura dei denti si prega di attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- a) recuperare il dente o il frammento di dente limitando la manipolazione allo stretto necessario;
- b) riportarlo immediatamente in un contenitore riempito di soluzione fisiologica reperibile nell'armadietto dei medicinali o, in mancanza di questa, nel latte o nell'acqua (non disinfettare, poiché questa operazione potrebbe danneggiare i tessuti);
- c) far in modo che l'alunno/a sia condotto/a al pronto soccorso, portando con sé i frammenti di dente o il dente intero, conservati nel modo descritto sopra.

E' indispensabile che le prime cure siano praticate entro due ore dall'incidente.

Per eventuali dubbi sui provvedimenti da assumere, è opportuno rivolgersi al Servizio di Emergenza Sanitaria che risponde al numero telefonico **118**.

11. ADEGUAMENTO AI VARI PLESSI:

per meglio disciplinare i momenti collettivi dell'attività della scuola e al fine di rendere omogenei i comportamenti degli insegnanti e dei collaboratori nei confronti degli alunni e delle alunne, si invitano le SS.LL. a proporre attraverso i Consigli di Interclasse/Classe/Intersezione componente docente, le integrazioni che ritengono necessarie, in armonia con le presenti disposizioni e in relazione alle diverse realtà strutturali ed organizzative dei vari Plessi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Elvio Poloni)



N.B. L'insegnante Fiduciario di Plesso farà sottoscrivere la presente Circolare al personale supplente, per presa visione, fin dal primo giorno di servizio.

Personale A.T.A.: Area A (si trascrive quanto previsto relativamente agli obblighi di vigilanza)

"... E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti:

di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione ...

di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche ...

...Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47."